

## ASSICURAZIONE INFORTUNIO

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. I primi due giorni sono a carico del datore di lavoro.

## TERMINI DI DISDETTA

Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di sette giorni. Trascorso il tempo di prova, il contratto può essere disdetto, se non c'è impedimento al lavoro, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:

- durante il primo anno di servizio: **un mese**
- dal 2. anno sino al 9. incluso: **due mesi**
- dal 10. anno di servizio: **tre mesi**

Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima ditta, ai fini del calcolo del periodo di disdetta vengono considerati anche gli anni di apprendistato.

---

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

## SEGRETIARIATO CANTONALE

via Balestra 19  
6900 Lugano

+41 91 921 15 51

## SEGRETIARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

<b>Bellinzona - Giubiasco</b> Via Campagna 5A	821 41 51	<b>Lamone</b> via Cantonale 19	966 00 63
<b>Biasca</b> Via Bellinzona26	873 01 20	<b>Locarno</b> via Lavizzari 2	751 30 52
<b>Chiasso</b> via Bossi 12d	682 55 01	<b>Mendrisio</b> via Lanz 25	640 51 11

## SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

<b>Bellinzona</b> piazza G. Buffi 6a	821 41 61	<b>Locarno</b> via della Posta 8	752 00 40
<b>Biasca</b> Via Bellinzona 26	873 01 26	<b>Massagno</b> via S. Gottardo 50	911 88 60
<b>Chiasso</b> via Bossi 12	682 55 01	<b>Mendrisio</b> via Lanz 25	640 51 11

## PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

[www.ocst.com](http://www.ocst.com)

---



organizzazione  
cristiano-sociale  
ticinese

**OCST**

# GIARDINIERI 2024

## SALARI 2024

Le Parti Contraenti hanno definito un adeguamento al carovita, per tutti i salari effettivi, del 1.7%.

Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
Capo giardiniere "A"	5'200.-		5'200.-		5'200.-	
Capo giardiniere "B"	4'700.-		4'700.-		4'700.-	
Giardiniere qualificato con esperienza - Dal 4° anno dopo apprendistato	4'553.-	25.27	4'453.-	24.66	4'295.-	23.78
Giardiniere con AFC						
1° anno dopo apprendistato	3'784.-	21.46	3'784.-	20.96	3'784.-	20.96
2° anno dopo apprendistato	4'008.-	22.74	4'008.-	22.19	4'008.-	22.19
3° anno dopo apprendistato	4'231.-	24.00	4'231.-	23.43	4'231.-	23.43
*Art. 33 - attestato AFC						
Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente						
2° anno dopo l'apprendistato	4'231.-	24.00	4'231.-	23.43	4'231.-	23.43
	4'453.-	25.27	4'453.-	24.66	4'295.-	23.78
Giardiniere con CFP						
Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente	2'606.-	14.78	2'606.-	14.43	2'606.-	14.43
2° anno dopo apprendistato	3'023.-	17.14	3'023.-	16.73	3'023.-	16.73
3° anno dopo apprendistato	3'439.-	19.51	3'439.-	19.04	3'439.-	19.04
4° anno dopo apprendistato	4'013.-	22.77	3'961.-	21.93	3'961.-	21.93
Aiuto giardiniere con esperienza	3'976.-	22.55	3'950.-	21.87	3'950.-	21.87
Aiuto giardiniere	3'711.-	21.05	3'711.-	20.55	3'711.-	20.55
Aiuto temporaneo				19.50		19.50

\*In queste categorie sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale

**Capo giardiniere "A"** lavoratore in possesso di due "Attestati federali superiori" (ramo manutenzione e ramo costruzione)

**Capo giardiniere "B"** lavoratore in possesso di un unico "attestato federale superiore" (ramo manutenzione o ramo costruzione)

## Art. 15 LAVORO SU CHIAMATA E LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

### 13.ma MENSILITA'

I lavoratori ricevono, in dicembre, una 13.ma mensilità completa. Se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante l'anno civile, il lavoratore ha diritto al pro-rata.

### SALARIO DURANTE IL SERVIZIO MILITARE

	celibi senza obbligo di assistenza	celibi con obbligo di assistenza e coniugati
a) durante la SR	60 %	80 %
b) corsi quadri e sottufficiali	60 %	100 %
c) CR, Ci, servizio PC e SCF	80 %	100 %

### PERCORSO PER RECARSÌ AL LAVORO

Se il tragitto di andata e ritorno dal punto di ritrovo al luogo di lavoro non supera complessivamente i 30 minuti, il tempo di viaggio non viene indennizzato. Se supera i 30 minuti, il tempo eccedente viene indennizzato sullo stipendio base. Se non è convenuto un punto di ritrovo abituale, l'indennizzo per il tempo di viaggio da e per il luogo di lavoro, deve essere preventivamente pattuito individualmente tra le parti.

### SPESE E TRASFERTE

Il datore di lavoro deve rifondere al lavoratore le spese comprovate per lo svolgimento del lavoro. Il lavoratore ha diritto a un importo di CHF 15.00 al giorno a titolo di indennità pranzo se il tragitto (tratta semplice) supera i 10 km di distanza dal luogo di lavoro. In deroga a quanto sopra può essere dato un importo forfettario di CHF 150.- al mese per 12 mensilità, quale rimborso pranzo. L'importo deve figurare separatamente in busta paga.

Se il lavoratore su richiesta del datore di lavoro, utilizza un proprio indennizzo di trasporto, egli ha diritto al seguente rimborso chilometrico:

auto fr. 0.60      motocicletta fr. 0.40      motorino fr. 0.30

### DURATA DEL LAVORO

- Costruzione/Manutenzione ☞ 2'115 h/anno
- Produzione/Vivaio ☞ 2'167 h/anno

Nell'orario lavorativo annuale sono comprese vacanze, giorni festivi infrasettimanali, servizio militare, protezione civile, nonché assenze per malattia, infortunio e assenze inevitabili.

Per far fronte ad eccedenza di lavoro o per recuperare ore perse, l'orario giornaliero può essere aumentato fino a un massimo di 11 ore e fino a un massimo di 50 ore settimanali.

### FLESSIBILI

In aggiunta all'orario annuale sono previste 69 ore flessibile per costruzione/manutenzione e 30 ore produzione/vivaio. Queste ore servono per recuperare i giorni lavorativi persi per intemperie, se non usate devono essere compensate in tempo libero entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello di conteggio. Ore rimanenti dovranno essere pagate con le stesse modalità previste per le ore straordinarie.

### CALCOLO INDENNITA'

L'indennità per vacanze, giorni festivi, assenze, ecc., sono conteggiate per settori Costruzione/Manutenzione con 8.20 ore e per settori Produzione/Vivaio con 8.40 ore.

### SETTIMANA LAVORATIVA

Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana, ad eccezione delle settimane di cui cade un festivo infrasettimanale o vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare, rispettivamente anticipare delle ore perse.

### LAVORO DI SABATO

Nelle aziende di produzione e garden (centro vendita) può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, vendita, ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 16.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 25%.

### LAVORO STRAORDINARIO

Supplemento del 25% sul salario normale.

### VACANZE

- giovani fino al compimento del 20. anno di età: 5 settimane
- lavoratori con 50 e più anni di età con 5 e più anni di servizio e lavoratori con almeno 20 anni di servizio: 5 settimane
- tutti gli altri lavoratori: 4 settimane

Nell'anno di assunzione o di uscita dalla ditta, le vacanze vengono concesse pro-rata.

### GIORNI FESTIVI

Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100%, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali.

### CONGEDI PAGATI

Per matrimonio 2 giorni; per nascita figli 10 giorni (congedo parentale); per morte del coniuge, convivente annunciata/o o dei figli 3 giorni; per morte dei genitori 2 giorni; per morte dei suoceri e fratelli 1 giorno; per ispezione militare 1 giorno; per trasloco (all'anno) 1 giorno; in caso di reclutamento fino a 3 giorni; per formazione professionale (concordata con datore di lavoro) annualmente 2 giorni. Tutti i congedi sono giorni lavorativi pagati al 100%.

### PREVIDENZA PROFESSIONALE

Ogni lavoratore è assicurato in conformità della LPP ed è in possesso del certificato di assicurazione.

### ASSICURAZIONE PER PERDITA DI GUADAGNO

L'assicurazione indennità malattia deve coprire almeno l'80% dello stipendio lordo dal terzo giorno d'inabilità e il 90% del salario lordo a partire dal 91° giorno d'inabilità per 730 indennità giornaliera per caso.